

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JOSÉ LUIS DA CRUZ VILAÇA
presentate il 12 maggio 1987 *

*Signor Presidente,
signori Giudici,*

1. Il ricorrente, sig. Marco Castagnoli, veniva assunto il 20 febbraio 1984 come agente ausiliario ed assegnato al Centro comune di ricerca di Ispra, stabilimento dipendente dalla Commissione. Egli doveva svolgere le mansioni di manovale in categoria D, gruppo IX, classe 3. Il contratto veniva concluso per quattro mesi e prorogato per due periodi successivi di identica durata.

2. Prima che scadesse la seconda proroga, il capo della divisione amministrazione e personale della Commissione comunicava al ricorrente, con lettera del 22 gennaio 1985, che a norma dell'art. 52 del regime applicabile agli altri agenti (RAAA) il contratto non poteva essere prorogato oltre il 21 febbraio 1985.

3. In seguito a questa comunicazione, il 15 febbraio 1985 il ricorrente presentava alla Commissione una nota ai sensi dell'art. 90 dello statuto del personale in cui contestava la qualifica di agente ausiliario che gli era stata attribuita. Il ricorrente affermava d'aver avuto recentemente notizia del fatto d'essere stato assunto per sostituire un agente temporaneo nominato a tempo indeterminato, un certo Augusto Zappatini, in pensione per invalidità dal 1° gennaio 1982, e che, pertanto, doveva essergli attribuita quest'ultima qualifica professionale anziché quella di agente ausiliario.

4. La Commissione considerava tale nota come un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto e la respingeva. Il ricorrente ha quindi proposto il presente ricorso in cui, adducendo la violazione della legislazione italiana (legge 18 aprile 1962, n. 230) e del RAAA (artt. 3, 51 e 52), sostiene che la decisione con cui è stato dimesso è illegittima e chiede che venga dichiarato il suo diritto ad ottenere la qualifica di agente temporaneo « con decorrenza dalla data del 22 febbraio 1984 o da quell'altra data (anteriore o successiva) che la Corte di giustizia riterrà nonché il conseguente diritto al risarcimento del danno dalla data nella quale il diritto alla qualifica gli verrà riconosciuto e fino alla data del provvedimento di assunzione ».

5. La Commissione ha preliminarmente sollevato l'eccezione d'irricevibilità; da qui inizierò il mio esame, limitandomi naturalmente all'argomento relativo alla tardività del reclamo, il solo ad essere sostenuto dalla Commissione sino alla fine.

I — Il problema dell'irricevibilità del ricorso

6. Secondo la Commissione, il reclamo del ricorrente è stato presentato dopo che erano trascorsi più di tre mesi dalla conclusione del contratto di lavoro o dalle sue successive proroghe, l'ultima delle quali risale al 17 ottobre 1984. Da ciò deriverebbe, evidentemente, l'irricevibilità del ricorso.

* Traduzione dal portoghese.

7. Per risolvere tale questione è necessario definire con chiarezza l'oggetto del ricorso e quello del reclamo che lo ha preceduto.
8. Ora, si deve constatare che nell'uno e nell'altro documento sono contenute varie ambiguità sia in ordine alla determinazione dell'atto impugnato, sia in ordine alle richieste formulate.
9. Cercherò di far chiarezza.
10. Nel *reclamo* in data 15 febbraio 1985, il ricorrente impugnava esplicitamente « il criterio di assunzione » utilizzato nei suoi confronti « dall'autorità che ha il potere di nomina », di cui aveva avuto notizia soltanto poco tempo prima ed indirettamente. Essendo contestato il criterio d'assunzione, non avrebbe potuto non essere in questione il contratto originario con cui il ricorrente era stato assunto come agente ausiliario.
11. Nella replica, egli ha tuttavia precisato che il reclamo era in ultima analisi diretto contro la decisione 22 gennaio 1985 con cui gli era stata negata una nuova proroga del contratto, impedendogli di continuare ad occupare il posto di cui egli aveva svolto le mansioni per più di un anno.
12. Quanto alla richiesta formulata nel reclamo, essa era diretta ad ottenere l'attribuzione al ricorrente della « qualifica di agente temporaneo a tempo indeterminato » senza che fosse precisato a partire da quale momento, a parere dell'interessato, dovesse essergli riconosciuta tale qualifica.
13. Nel *ricorso*, per contro, si impugnano « i criteri seguiti dalla APN, in esecuzione dei quali il ricorrente è stato definitivamente allontanato in data 21 febbraio 1985 dal servizio di agente ausiliario ».
14. Il ricorso è inoltre volto ad « ottenere la qualifica di agente temporaneo con decorrenza dalla data del 22 febbraio 1984 o da quell'altra data (anteriore o successiva) che la Corte di giustizia riterrà ».
15. Che pensare, in presenza di tale incertezza?
16. L'argomento centrale del ricorrente è costituito dall'assunto secondo cui non è ammissibile assumere un agente ausiliario per sostituire un agente temporaneo definitivamente impossibilitato ad esercitare le sue funzioni. Stando così le cose, si è costretti a ritenere che l'atto assertivamente illegittimo e idoneo ad arrecare pregiudizio al ricorrente fosse quindi il contratto di lavoro iniziale in data 20 febbraio 1984.
17. In ogni caso, non sarebbe possibile chiedere il riconoscimento della qualifica di agente temporaneo a decorrere dall'inizio del rapporto contrattuale, con tutte le relative conseguenze, senza impugnare l'atto specifico che ha determinato l'attribuzione di una qualifica diversa.
18. D'altro canto, in base al disposto dell'art. 52 del RAAA, il mantenimento in vita del rapporto contrattuale oltre la scadenza della seconda proroga sarebbe possibile soltanto se il contratto attribuisse al ricorrente la qualifica di agente temporaneo a tempo indeterminato anziché quella di agente ausiliario, che secondo lo statuto non è prorogabile oltre il termine di un anno. Orbene, ciò dovrebbe emergere necessariamente dal contratto iniziale, dal momento che le due proroghe mantenevano invariate le condizioni contrattuali iniziali limitandosi a prolungare la scadenza dello stesso contratto.
19. Stando così le cose, il termine di tre mesi stabilito dall'art. 90, n. 2, dello statuto dovrebbe essere necessariamente computato a decorrere dalla data in cui è stato stipulato

il contratto di lavoro iniziale, vale a dire dal 20 febbraio 1984, ed il ricorso sarebbe quindi manifestamente tardivo.

20. Alla stessa conclusione si giungerebbe qualora — isolando i due atti di proroga del contratto iniziale e considerandoli come nuovi contratti — si riconoscesse al ricorrente la facoltà di impugnare solo l'ultimo ed il più recente di tali atti, che gli è stato comunicato il 17 ottobre 1984. Poiché il ricorrente ha dato il suo consenso in data 24 ottobre 1984, il termine di tre mesi stabilito per il reclamo sarebbe scaduto il 24 gennaio 1985 e il reclamo proposto il 15 febbraio 1985 sarebbe quindi tardivo.

21. Il ricorrente era certamente conscio di tale fatto quando ha precisato nella replica che il reclamo era diretto « non avverso il provvedimento dell'ottobre 1984, che prorogava di quattro mesi il contratto di assunzione temporanea, ma avverso il provvedimento in data 22 gennaio 1985 che gli negava una ulteriore proroga ».

22. Alla luce di quanto si è detto, non ritengo che abbia senso contestare uno qualsiasi di tali atti senza impugnare il contratto iniziale e la qualifica da esso attribuita al ricorrente.

23. Il ricorrente ha tuttavia affermato, nella replica, che non si poteva pretendere che egli avesse impugnato in precedenza la qualifica attribuita nel suo contratto, poiché ciò avrebbe implicato il suo licenziamento immediato.

24. Tralascio la contraddizione esistente fra questa tesi e quella avanzata dal ricorrente nel reclamo del 15 febbraio 1985, ove egli ha sostenuto che avrebbe agito più tempestivamente se avesse saputo prima che era stato assunto per sostituire un agente temporaneo a tempo indeterminato.

25. Trascuro inoltre il fatto che, qualora il ricorrente avesse proposto reclamo subito dopo la conclusione del contratto iniziale, il corrispondente provvedimento avrebbe comportato il riconoscimento della sua qualifica di agente temporaneo a tempo indeterminato *ab initio* ed avrebbe consentito soltanto il licenziamento a norma dello statuto.

26. È comunque indiscutibilmente rilevante la circostanza che nessun pregiudizio particolare avrebbe potuto derivare al ricorrente se egli avesse proposto tempestivamente reclamo dopo l'ultima proroga ma entro il periodo di validità del contratto, dal momento che, alla luce dell'art. 52, lett. b), del RAAA, salva l'ipotesi in cui il ricorso fosse stato accolto, il contratto non poteva essere prorogato in nessun caso.

27. D'altro canto, ritengo che si applichi al caso di specie la giurisprudenza della Corte relativa a casi analoghi in cui è stata trattata la questione della tempestività di domande di reinquadramento presentate da dipendenti delle Comunità dopo la loro nomina in ruolo. La Corte ha affermato, in una recente sentenza¹, confermando una giurisprudenza che si era andata delineando, relativamente a casi particolari, in sentenze anteriori², che, nonostante la precarietà della situazione del dipendente in prova, ai fini delle richieste di reinquadramento, l'atto recante pregiudizio è la decisione con la quale l'interessato viene nominato in prova e non la decisione di nomina in ruolo e che il termine per proporre ricorso decorre dalla data della prima decisione.

28. Il ricorrente ha tuttavia asserito di avere avuto notizia del fatto d'esser stato assunto

1 — Sentenza 7 maggio 1986, causa 191/84, Jean-Pierre Barcella ed altri/Commissione, Racc. pag. 1541, punto 11 della motivazione.

2 — Sentenze 18 giugno 1981, causa 173/80, Blasig/Commissione, Racc. 1981, pag. 1649, in particolare pag. 1658; 1° dicembre 1983, causa 190/82, Blomefield/Commissione, Racc. 1983, pag. 3981, in particolare pag. 3991.

per sostituire un agente temporaneo definitivamente impedito soltanto poco prima che gli venisse comunicata la cessazione del suo contratto.

29. Ai fini della tesi del ricorrente, secondo cui l'atto impugnato è la comunicazione 22 gennaio 1985, tale circostanza sarebbe del tutto irrilevante.

30. D'altra parte, la sua asserzione difficilmente si concilia con il rilievo ugualmente attribuito dal ricorrente al fatto che egli temeva d'essere licenziato se avesse reagito durante il periodo di validità dei contratti a tempo determinato.

31. Comunque sia, qualora si fosse verificato quanto sostiene il ricorrente, vale a dire, qualora egli avesse avuto tardivamente notizia della pretesa relazione esistente fra la sua assunzione ed il collocamento a riposo dell'agente temporaneo Augusto Zapatini — e la Commissione non lo ha contestato — si potrebbe ritenere che ciò costituisca un fatto nuovo, atto a far nuovamente decorrere il termine per proporre reclamo, ai sensi dell'art. 90, n. 2, 2° trattino, dello statuto³. Sarebbe in ogni caso giustificata l'applicazione del disposto dell'art. 90, n. 2, 2° trattino, in fine, dello statuto, a norma del quale tale termine decorre soltanto dalla data in cui il ricorrente ha preso conoscenza dei fatti che potrebbero giustificare il suo reclamo. L'impugnazione della qualifica attribuita al ricorrente con il contratto iniziale sarebbe così avvenuta nei termini e sarebbe pertanto salva la ricevibilità del ricorso.

32. Gli errori relativi alla definizione dell'oggetto del ricorso commessi dal ricorrente nel corso del procedimento non favoriscono — lo si riconosca — una conclusione univoca su questo problema.

3 — Sentenza 15 maggio 1985, causa 127/84, Erwin Estly/Commissione, Racc. pag. 1437, punti da 9 a 13 della motivazione.

33. Ora ammettiamo tuttavia che nella domanda del ricorrente — interpretata nel senso che essa è diretta all'attribuzione della qualifica di agente temporaneo con decorrenza dal 22 febbraio 1984 — sia necessariamente implicita l'impugnazione del contratto iniziale con cui gli è stata attribuita la qualifica di agente ausiliario. Ammettiamo quindi che, avendo il ricorrente avuto notizia in epoca successiva dei fatti che possono giustificare il suo reclamo, quest'ultimo fosse tempestivo ed il ricorso sia pertanto ricevibile.

34. Esaminiamo quindi il merito della controversia.

II — Esame del merito della controversia

35. Per impugnare la qualifica attribuitagli, il ricorrente ha fatto valere in primo luogo la legge italiana (legge 18 aprile 1962, n. 230), secondo la quale non sono ammessi « più di due contratti a tempo determinato ».

36. Tale richiamo — che, secondo quanto riconosciuto dal ricorrente nella replica, è operato come esempio di una legge che esprime in modo particolarmente chiaro i principi generali comuni agli ordinamenti giuslavoristici degli Stati membri — non è tuttavia pertinente.

37. I rapporti contrattuali fra le istituzioni e i loro agenti temporanei o ausiliari sono disciplinati esclusivamente dal diritto comunitario, in particolare dal RAAA e dallo statuto del personale delle Comunità europee⁴.

38. È quindi questa la normativa da prendere in considerazione.

4 — Cfr. sentenza 1° aprile 1987, causa 257/85, Dufay/Parlamento europeo, Racc. pag. 1561, punto 12 della motivazione; vedere anche sentenza 25 giugno 1981, causa 105/80, Desmedt/Commissione, Racc. 1981, pag. 1701, in particolare pag. 1711, da cui discende che ai rapporti fra i dipendenti e le istituzioni si applica esclusivamente lo statuto.

39. A termini dell'art. 3 del RAAA, si considera *ausiliario* l'agente assunto:

- per sostituire un dipendente di ruolo o un agente temporaneo provvisoriamente impossibilitato ad esercitare le sue funzioni [lett. b)], o
- per svolgere, entro i limiti di cui all'art. 52, delle funzioni in una istituzione senza essere assegnato ad un impiego compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa a detta istituzione [lett. a)].

40. Nella fattispecie, non entra in gioco l'art. 3, lett. b): l'agente, le cui funzioni potrebbero essere state affidate al ricorrente, non era temporaneamente impedito, ma aveva definitivamente cessato la sua attività.

41. Il ricorrente avrebbe quindi potuto essere assunto solo come agente ausiliario ai sensi dell'art. 3, lett. a).

42. È quanto sostiene la Commissione sottolineando che il contratto non specificava i compiti che sarebbero stati affidati al ricorrente e che questi era stato chiamato ad esercitare funzioni di manovale senza coprire un posto nell'organico.

43. Infatti, a quanto asserisce la Commissione, il collocamento a riposo dell'agente Augusto Zappatini aveva reso vacante il posto da questi occupato, che era stato incluso in una riserva comune di posti disponibili per essere successivamente ridistribuito dalla direzione del CCR di Ispra prescindendo dalle mansioni che ad esso corrispondevano in precedenza e soltanto in base alle priorità e alle esigenze del servizio. Secondo la Commissione, è questo il sistema di gestione

praticato nel Centro di Ispra, ed in quest'ottica è anche stato pubblicato un avviso di posto vacante per coprire il posto disponibile, nella stessa divisione (« Infrastruttura »), ma in un altro settore, quello degli « Impianti di depurazione delle acque di scarico », anziché nella « Sezione termica e climatizzazione ».

44. Un'identica procedura è stata seguita, nello stesso periodo, per coprire il posto rimasto vacante in un'altra divisione a seguito del collocamento a riposo di un altro agente della stessa categoria del sig. Augusto Zappatini.

45. Orbene, come emerge dal RAAA e come è stato ribadito dalla Corte⁵, « il criterio per distinguere l'agente ausiliario dall'agente temporaneo risiede nel fatto che l'agente temporaneo occupa un posto permanente compreso nella tabella degli organici, mentre l'agente ausiliario, salvo il caso dell'interim, esercita un'attività amministrativa senza essere assegnato ad un posto compreso nella tabella degli organici ».

46. Tuttavia, come è già stato chiarito dalla Corte⁶, spetta « a colui che chiede che un periodo di cosiddetto ausiliariato gli venga riconosciuto come periodo di servizio compiuto in qualità di agente temporaneo provare anzitutto che posti corrispondenti alle mansioni da lui esercitate figuravano, all'epoca considerata, nella tabella degli organici dell'istituzione ed erano vacanti ».

47. Orbene, il ricorrente non ha fornito, a nostro parere, nell'ambito del procedimento, elementi di prova che infirmassero l'affermazione più volte ripetuta dalla Commis-

5 — Sentenza 23 febbraio 1983, cause riunite 225 e 241/81, Toledano Laredo, pag. 360, punto 6 della motivazione. Vedere anche sentenze 1° febbraio 1979, causa 17/78, Deshormes/Commissione, Racc. 1979, pag. 189, in particolare pag. 203; 19 novembre 1981, causa 106/80, Fournier/Commissione, Racc. 1981, pag. 2759, in particolare pag. 2769.

6 — Toledano Laredo e Garilli/Commissione, Racc. 1983, pag. 347, in particolare pag. 360.

sione secondo cui egli non era venuto ad occupare un posto in organico, dal momento che i posti vacanti erano stati destinati ad altre funzioni ed erano stati coperti attraverso le procedure statutarie.

48. Secondo l'ordine di priorità dell'istituzione contraente, sarebbe stata giustificata l'assegnazione di un posto permanente ad un altro servizio, così come la direzione del Centro di Ispra ha fatto con il posto anteriormente occupato dall'agente temporaneo Zappatini, nell'esercizio del potere d'organizzazione dei servizi ad essa spettante a norma dello statuto.

49. Dal momento in cui, in seguito a ciò, non esistevano più posti vacanti nel suo organico, la direzione del Centro di Ispra non poteva assumere un agente temporaneo per l'esercizio delle funzioni precedentemente svolte dal sig. A. Zappatini, anche qualora vi fossero stati posti vacanti in altri servizi o stabilimenti della Commissione, circostanza che non è stata comprovata nel procedimento.

50. Stando così le cose, l'assunzione del ricorrente come agente temporaneo non sarebbe possibile senza la creazione di un nuovo posto in organico e della corrispondente voce di bilancio, e non è noto se ciò sia fattibile o presenti difficoltà.

51. È inoltre certo che, secondo la giurisprudenza della Corte⁷, la caratteristica del contratto di agente ausiliario « è la sua precarietà quanto alla durata, visto che esso può essere usato per assicurare una sostituzione momentanea o per consentire lo svolgimento di compiti amministrativi di carat-

tere provvisorio o urgente ovvero non esattamente definiti ». Spetterebbe al ricorrente « provare che le mansioni ... esercitate in qualità di agente ausiliario non avevano carattere provvisorio e cioè, in altri termini, che si trattava di compiti permanenti, inerenti al pubblico impiego presso la Comunità »⁸.

52. La Commissione ritiene che quest'ultima ipotesi non ricorresse nel caso di specie: i compiti che il ricorrente avrebbe dovuto svolgere non erano specificati e l'assunzione di agenti ausiliari costituiva, secondo l'istituzione, il miglior modo di adeguarsi alle esigenze di un servizio i cui effettivi, secondo quanto è stato affermato nell'udienza, erano stati ridotti dalle 15/16 unità nel 1982 alle 9 attuali.

53. Si deve tuttavia considerare che, come è stato giustamente affermato dalla Corte⁹, il regime vigente per gli agenti ausiliari « non può essere applicato abusivamente, allo scopo di affidare, per lunghi periodi di tempo, compiti permanenti a detto personale, che verrebbe così impiegato in modo anormale e sottoposto a prolungate condizioni di incertezza ».

54. È certo che il contratto del ricorrente, comprese le due proroghe, non ha superato il limite temporale stabilito dall'art. 52, lett. b), ossia un anno.

55. Tale contratto è stato tuttavia preceduto dall'assunzione per periodi annuali di due altri agenti ausiliari con mansioni identiche, e allo stesso hanno fatto seguito, a quanto pare, altri due contratti con le stesse caratteristiche.

8 — Toledano Laredo, pag. 361, punto 12 della motivazione.

9 — Deshormes, pag. 201, punto 38 della motivazione; Fourrier, pag. 2768, punto 5 della motivazione.

7 — Vedere sentenze summenzionate.

56. Costituisce tale fatto l'indizio di un comportamento illegittimo dell'istituzione, atto a sottrarre il contratto di agente ausiliario alle sue vere finalità utilizzandolo per lo svolgimento di funzioni dall'inizio alla fine permanenti e tale da rendere illegittima la qualifica attribuita al ricorrente?

57. A nostro parere, questo è un punto decisivo per risolvere la controversia.

58. Al riguardo, si deve considerare quanto segue:

— il ricorrente ha ripetutamente asserito che sia egli stesso sia gli altri agenti ausiliari assunti a condizioni identiche hanno svolto in successione le stesse funzioni dell'agente Zappatini, cioè quelle di aiuto operatore incaricato degli impianti frigorifero;

— la Commissione si è limitata, nel procedimento, ad affermare che l'inquadramento del ricorrente (agente ausiliario di categoria D/IX/3, corrispondente al grado D4, 1° o 2° scatto, della classificazione degli agenti temporanei) ed il suo livello professionale (manovale, senza esperienza nel campo dei frigoriferi industriali) non consentivano allo stesso di sostituire al 100% l'agente Zappatini, operaio qualificato di grado C2 con notevole esperienza professionale;

— essa ha tuttavia ammesso che il ricorrente è stato assunto per coprire, temporaneamente e parzialmente, il vuoto lasciato dalla partenza dello Zappatini, le cui mansioni erano state fin dall'inizio espletate da agenti ausiliari; la Commis-

sione ha persino ammesso, all'udienza, che l'assunzione di agenti ausiliari dopo la cessazione dal servizio dello Zappatini era diretta ad evitare un blocco e un'interruzione provvisoria del lavoro, a riprova del carattere necessario dell'attività da svolgere;

— nelle note in data 3 ottobre 1984 e 21 gennaio 1985 del superiore gerarchico del ricorrente si precisava che questi svolgeva delle mansioni « in sostituzione del sig. Zappatini » e che il suo posto « corrisponde a quello occupato dal sig. Zappatini ».

59. Il fatto che le mansioni svolte fossero permanenti — almeno nell'arco di cinque anni — è stato così a mio parere sufficientemente provato nel presente procedimento.

60. L'eventuale urgenza dei compiti da svolgere non modificherebbe la natura degli stessi e potrebbe giustificare il ricorso all'assunzione di agenti ausiliari soltanto qualora *al momento* non fossero disponibili in organico i posti adeguati¹⁰.

61. In concreto, il ricorrente ha occupato, tre anni dopo la cessazione dal servizio dello Zappatini, lo stesso posto, cioè ha svolto le stesse mansioni indipendentemente dal fatto di non poterle svolgere nello stesso modo data la sua inesperienza. Semplicemente, l'APN ha ritenuto che le stesse mansioni avrebbero potuto essere affidate ad un lavoratore non qualificato, ancora apprendista, in luogo di un operaio specializzato.

62. A mio avviso, si possono quindi muovere serie obiezioni sulla regolarità della prassi seguita al riguardo dalla convenuta.

10 — Toledano Laredo, pag. 363, punto 17 della motivazione.

63. Tuttavia, non mi sembra che si giustifichi per questo l'integrale accoglimento del ricorso.

64. Infatti, non ritengo che la Corte possa dichiarare che il ricorrente ha diritto alla qualifica di agente temporaneo — anziché di agente ausiliario — con decorrenza dalla data di stipulazione del suo contratto, con tutte le conseguenze che ne derivano, ivi inclusa la proroga del contratto oltre il 21 febbraio 1985.

65. Innanzitutto, la Corte non può sostituirsi all'amministrazione nella scelta dei suoi dipendenti.

66. In secondo luogo, le stesse ragioni sulle quali si basa il ricorrente potrebbero essere fatte valere da uno qualunque degli agenti ausiliari che hanno svolto le stesse mansioni, alcuni dei quali potrebbero essere ancora in grado di presentare un ricorso nei termini. Ora, non sarebbe possibile coprire simultaneamente lo stesso posto con più persone a cui si riconoscesse la qualifica di agente temporaneo.

67. A ciò si aggiunge che non è possibile affermare che la qualifica del ricorrente consentirebbe allo stesso di occupare il posto che venisse a tal fine creato.

68. Ritengo tuttavia giustificato che al ricorrente venga attribuito il risarcimento danni che egli chiede per il periodo in cui ha prestato servizio come agente ausiliario e corrispondente, quanto meno, alla differenza fra la retribuzione che gli è stata corrisposta e quella che egli avrebbe percepito se fosse stato assunto come agente temporaneo, vale a dire, secondo la Commissione, rispettivamente 44 016 BFR e 44 162 BFR al mese.

69. A ciò non osta il fatto che non si possa affermare che nell'organico esistesse un posto vacante al quale il ricorrente potesse essere assegnato come agente temporaneo, poiché si deve alla stessa direzione del Centro di Ispra se il posto precedentemente occupato dal sig. Zappatini è stato trasferito ad un altro servizio senza che ciò corrispondesse alla disponibilità di un altro posto adeguato alle mansioni che il ricorrente era chiamato a svolgere.

70. III — Pertanto, concludo proponendovi di:

— condannare la Commissione a corrispondere al ricorrente un risarcimento danni in misura pari alla differenza fra la retribuzione di agente ausiliario da lui percepita durante un anno e quella che gli sarebbe spettata qualora egli fosse stato assunto, per lo stesso periodo, come agente temporaneo di categoria equivalente, oltre agli altri importi a cui in tal caso (e non nel primo) avrebbe avuto diritto sia durante l'esecuzione del contratto, sia in forza della sua risoluzione;

— dichiarare infondato il ricorso in ordine agli altri capi della domanda;

— condannare la Commissione, oltre che a sostenere le proprie spese, a rifondere la metà delle spese del ricorrente, lasciando a carico di questi la parte restante, dato che esso è rimasto parzialmente soccombente.